

Deliberazione della Giunta Regionale 17 settembre 2013, n. 18-6365

Legge 8/02/2001 n. 21, art. 6, comma 3. Autorizzazione all'Agenzia Territoriale per la Casa della Provincia di Torino all'utilizzo diretto dell'importo di euro 851.498,00 per un intervento di manutenzione straordinaria diffusa da eseguirsi su alloggi di proprietà della Città di Torino siti in Torino e Nichelino (TO) (PI n. 9263).

A relazione dell'Assessore Quaglia:

Premesso che:

con nota del 18/04/2013, Prot. n. DSPT/15716 l'ATC di Torino trasmetteva agli uffici regionali copia della determina dirigenziale n. 147 del 07/03/2013, con la quale venivano approvati il progetto definitivo, il Quadro tecnico-economico (QTE) n. 1 e la richiesta di autorizzazione alla Regione per l'utilizzo della somma complessiva di euro 851.498,00, per un intervento di manutenzione straordinaria diffusa su stabili di proprietà della Città di Torino siti in Torino e Nichelino;

con la nota sopra richiamata venivano altresì trasmessi copia del parere favorevole n. 3396 espresso dalla Commissione Tecnico-consultiva (CTC) in data 13/02/2013, ed il QTE n. 1;

l'intervento sopra descritto, come meglio dettagliato nella determina n. 147 già citata, trova la sua fonte di finanziamento nelle risorse trattenute e accantonate in Gestione Speciale depositate presso l'ATC;

considerato che l'art. 25, comma 3, lettera b) della L. 513/77 prevede che le somme derivanti dai canoni degli alloggi di edilizia residenziale pubblica siano contabilizzate dalle ATC nella gestione speciale di cui all'art. 10 del D.P.R. n. 1036/72 e siano destinate, tra l'altro, all'esecuzione di opere di manutenzione straordinaria;

considerato che, ai sensi di quanto previsto dal comma 3 dell'art. 6 Legge 21/2001 "Le regioni, qualora non abbiano ancora adottato apposite norme, provvedono alla programmazione delle risorse finanziarie di cui all'art. 25 della legge 8 agosto 1977, n. 513, ed autorizzano gli enti gestori degli alloggi di edilizia residenziale pubblica all'utilizzo diretto delle risorse per le finalità previste dal medesimo articolo 25 della legge n. 513 del 1977";

posto che la Regione Piemonte, con la L.R. n. 3/2010, all'art. 19, comma 5, ha adottato apposite norme in ordine alla destinazione e alle modalità di utilizzo delle risorse derivanti dai canoni annualmente incassati dall'ente gestore;

rilevato che, per l'attuazione dell'art. 19, comma 5, della L.R. n. 3/2010, la medesima norma rinvia all'adozione del regolamento di cui all'art. 38, comma 9, che deve essere approvato da parte della Giunta Regionale;

considerato che, nelle more dell'entrata in vigore del sopra richiamato regolamento attuativo, la Regione, con Circolare della Presidente della Giunta Regionale n. 4/PET del 22 marzo 2010, ha disposto, tra l'altro, che occorre fare riferimento all'attuale iter amministrativo per quanto concerne le richieste di autorizzazione (ai sensi dell'art. 6, comma 3, della legge 21/2001) all'utilizzo delle risorse trattenute dalle Agenzie Territoriali per la Casa;

considerato che, per l'utilizzo delle disponibilità che costituiscono i fondi depositati presso l'ATC, gli uffici della Direzione Edilizia con nota Prot. n. 3587/18 del 20/04/01 avevano richiamato i criteri da rispettare, per il rilascio del provvedimento autorizzativo di cui all'art. 6, comma 3, legge 21/2001;

posto che, in particolare, nell'attuale iter amministrativo la proposta di utilizzo dei fondi sopra indicati deve essere formalizzata dall' ATC mediante l'assunzione di un atto deliberativo da parte del Consiglio di Amministrazione;

rilevato pertanto che la deliberazione del CdA dell'ATC di Torino n. 100 del 11/09/2012, trasmessa con nota prot. n. 39537 del 19/09/2012, relativa al 2° Aggiornamento del Piano Investimenti 2012 contiene la proposta di utilizzo dell'importo di euro 851.498,00, nonché la richiesta di autorizzazione alla Regione per l'intervento di manutenzione straordinaria diffusa su stabili di proprietà della Città di Torino;

dato atto che nella determina dell'ATC di Torino n. 147 del 7/03/2013 risulta la dettagliata localizzazione degli interventi del programma di manutenzione straordinaria che di seguito si riporta:

- Intervento 1 – Via Montebello n. 26 – Torino;
- Intervento 2 – Via Mongrando n. 32 a/b – Torino;
- Intervento 3 – Via Orvieto n. 3-5 – Torino;
- Intervento 4 – Via Mameli n. 5 – Torino;
- Intervento 5 – Viale dei Mughetti n. 2 int. 2 A-B-C – Torino;
- Intervento 6 – Via Artom n. 55/81 – Torino;
- Intervento 7 – Via Parri n. 2-4-6-8-10-12 – Nichelino (TO);

rilevato che, come risulta dalla descrizione dei lavori contenuta nella determina n. 147 dell'ATC sopra citata, si tratta di svariate tipologie di lavori da eseguire su diversi alloggi di proprietà ATC, tra cui manutenzione facciate, ripassamento copertura, messa in sicurezza impianti, sostituzione serramenti, rifacimento colonne antincendio;

verificato che la documentazione trasmessa dall'ATC di Torino, in relazione all'intervento sopra descritto risulta coerente con i criteri dettati dagli uffici regionali con la nota Prot. n. 3587/18 del 20/04/01, già citata in precedenza;

posto che, con nota Prot. n. 15/INT/DB0803 del 20/06/2013 il competente Settore regionale ha dichiarato la documentazione prodotta dall'ente in ordine all'intervento in questione coerente con quanto previsto dal vigente Regolamento dei programmi di intervento di edilizia sociale sovvenzionata (D.P.G.R. n. 4/R del 21/02/2013);

posto che il medesimo Settore, su richiesta effettuata in data 8/07/2013 dal Settore Disciplina e Vigilanza in materia di Edilizia Sociale, aveva provveduto a comunicare in data 16/07/2013 il numero di P.I. attribuibile allo stesso (P.I. n. 9263);

rilevato che la richiesta di autorizzazione formulata dall'ATC di Torino con nota del 18/04/2013, Prot. n. DSPT/15716 attiene alla fattispecie prevista dall'art. 6, comma 3, legge 21/2001 e che la finalità dell'utilizzo diretto delle risorse sopra indicate, ovvero un intervento di manutenzione straordinaria, rientra tra le finalità di cui all'art. 25, comma 3, lettera b), legge 513/77;

considerato che la competente Commissione Tecnico-consultiva istituita presso l'ATC ha espresso, in data 13/02/2013, parere favorevole all'approvazione del progetto definitivo/esecutivo e del QTE 1 di progetto inerente l'intervento di manutenzione straordinaria per l'importo di euro 851.498,00;

visto l'art. 25, comma 3, lettera b), legge 513/77;

visto l'art. 6, comma 3, della legge 21/2001;

richiamato quanto previsto dalla circolare n. 4/PET del 22/03/2010 in ordine ai primi indirizzi applicativi della legge regionale n. 3/2010;

visto il parere favorevole della C.T.C. espresso in data 13/02/2013 (n. 3396);

tutto ciò premesso e considerato;

la Giunta Regionale, con voto unanime, espresso nelle forme di legge,

delibera

di autorizzare, per le motivazioni indicate in premessa, ai sensi dell'art. 6, comma 3, legge 21/2001, l'Agenzia Territoriale per la Casa della Provincia di Torino, richiamando l'art. 3, comma 2, del Regolamento n. 4/R del 21/02/2013 inerente le responsabilità tecnico-amministrative della stazione appaltante, all'utilizzo diretto dell'importo di euro 851.498,00 a valere sulle disponibilità accantonate in Gestione Speciale, depositate presso l'ATC, per un intervento di manutenzione straordinaria diffusa da realizzarsi sugli alloggi di proprietà della Città di Torino di cui all'elenco contenuto nella D.D. n. 147 del 7/03/2013 dell'ATC di Torino, siti nei Comuni di Torino e Nichelino (TO) (P.I. 9263).

La presente deliberazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte, ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della l.r. n. 22/2010.

(omissis)